

REGOLAMENTO (CEE) N. 2461/93 DELLA COMMISSIONE

del 3 settembre 1993

che rettifica il regolamento (CEE) n. 2416/93 che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del Trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,considerando che gli importi delle restituzioni applicabili per il periodo dal 1° al 30 settembre 1993 incluso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2416/93 della Commissione⁽³⁾;

considerando che da una verifica sono emersi alcuni errori; è pertanto necessario rettificare il regolamento in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2416/93 è rettificato come segue:

— codice NC 1005 90 00 | Granoturco:

anziché:

• — utilizzato sotto forma di:

— — grani mondati o perlati
del codice NC 1104

4,377 *

leggi:

• — utilizzato sotto forma di:

— — grani mondati o perlati del codice
NC 1104

4,877 *;

— codice NC

1103 11 90

Semole e semolini di frumento (grano)
tenero e di spelta:*anziché:*• — all'esportazione delle merci dei
codici NC 1902 11 e NC 1902 19
verso gli Stati Uniti d'America

3,269 *;

leggi:• — all'esportazione delle merci dei
codici NC 1902 11 e NC 1902 19
verso gli Stati Uniti d'America

3,259 *.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Su richiesta dell'interessato, esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 1993.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 222 dell'1. 9. 1993, pag. 24.